

DELIBERA N. 124 del 16 marzo 2022

Fasc. Anac n. [omissis] /2022

Oggetto

Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2022 nei confronti dell'Azienda [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 16 marzo 2022;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale Il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 21.01.2022 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'Azienda [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2021-2023;
- Vista la comunicazione prot. n. 5034 del 25.01.2022 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 12340 del 18.02.2022, con cui il [omissis], nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, informava l'Ufficio che il PTPCT relativo al triennio 2021-2023 era stato approvato con deliberazione n. 2 del 25.02.2022; in merito alle ragioni del ritardo nell'approvazione del PTPCT, il Presidente rappresentava la difficile situazione aziendale caratterizzata da una pianta organica di n. 26 unità, di cui solo n. 17 unità amministrative gestiscono le incombenze di quattro comprensori territoriali: [omissis]; in particolare, veniva evidenziato che il Consiglio di Amministrazione si era insediato nell'aprile del 2021, nel pieno dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19; in precedenza, fino al 30.04.2021, all'Azienda era stato assegnato un Commissario Straordinario, individuato nello stesso [omissis], mentre l'incarico di RPCT, fino al 31.03.2021, era affidato al [omissis];
- -Vista la mancanza di ulteriori controdeduzioni da parte del RPCT e membri del Consiglio di Amministrazione;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:
- I Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti dell'Azienda [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 21 gennaio 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021–2023.

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dalla consultazione del sito istituzionale dell'Azienda è risultata la pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti- Corruzione", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25 febbraio 2022.

I fatti così come emergono dalle risultanze istruttorie evidenziano una serie di omissioni rispetto agli adempimenti di legge, che scandiscono le responsabilità a vario titolo del RPCT *pro tempore* e dell'organo di indirizzo politico.

Si ritiene di dover diversificare la posizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, rispetto alla posizione del RPCT *pro tempore*, [omissis], e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, [omissis], nella qualità di Commissario Straordinario (fino al 30.04.2021).



Con riferimento al [omissis], rilevato che lo stesso è stato nominato RPCT con deliberazione commissariale n. 12 del 3.04.2018 (provvedimento non pubblicato sul sito istituzionale) ed ha prestato servizio fino al 31.03.2021, non si può escludere la sua responsabilità in ordine alla mancata adozione del PTPCT 2021-2023.

Quanto al [omissis], al momento della scadenza del termine di legge per l'adozione del Piano (31 marzo 2021), lo stesso rivestiva il ruolo di Commissario Straordinario (che riassume ruolo e poteri del Consiglio di Amministrazione), le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione affinchè predisponesse una proposta di PTPCT. Inoltre, il Commissario Straordinario/Presidente, a far data dal 1° aprile 2021 non ha provveduto a nominare un nuovo RPCT fino a gennaio 2022, ponendo, dunque, in essere una condotta negligente che ne sottolinea la responsabilità ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione subentrato in carica ad aprile 2021, ha una responsabilità per *culpa in vigilando*, avendo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT. L'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate.

Si evidenzia infatti che il Piano è un atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell'adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, valga la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del PTPCT rappresenta pertanto una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l'adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l'adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il PTPC, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.

Premesso quanto sopra, le pur comprensibili difficoltà rilevate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il PTPCT 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2022, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (25 gennaio 2022) con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge (31 marzo 2021 - comunicato del Presidente ANAC del 2.12.2020).

Si rileva altresì una scarsa attenzione dell'ente alle scadenze di legge previste per l'adozione del PTPCT, in quanto l'ultimo Piano predisposto dall' Azienda in materia di anticorruzione risulta il PTPCT 2019-2021.

Pertanto, si evidenzia una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura di 1500 euro, nei confronti del RPCT *pro tempore* [omissis] e del Presidente, [omissis], nella qualità di

Commissario Straordinario fino al 30.04.2021, e nella misura minima edittale, 1000 euro, nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, [omissis] e [omissis].

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT pro tempore, del Presidente, nella qualità di Commissario Straordinario (fino al 30.04.2021), e dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
- [omissis] i, RPCT pro tempore [omissis];
- [omissis], Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella qualità di Commissario Straordinario [omissis] fino al 30.04.2021;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:



- [omissis], Consigliere in carica;
- [omissis], Consigliere in carica;

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: IT7700103003200000004806788.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Firmato digitalmente